

PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN INCHEM

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D. Lgs. 231/2001, INCHEM opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;

- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sezione VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie ritenute applicabili a INCHEM.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c p)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o

dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato che di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per l'ente o sia stato compiuto nell'interesse dell'ente medesimo).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. Individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc).

Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:

- gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
- assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Inoltre, nel concetto di "altra utilità" viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il

desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, grado professionale in ufficio e altri beni di valore.

2. Identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro":

- processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare) rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> – pagamenti diretti a pubblico ufficiale o a soggetto privato corrotto utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito della INCHEM in favore della stessa; – allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da pubblico ufficiale o da un soggetto privato corrotto, ad altre società del Gruppo non incluse nel perimetro del Modello 231 di INCHEM; – reati commessi da una società controllata (es. corruzione di un pubblico ufficiale o di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di INCHEM; – rapporti di falsa fatturazione con le società controllate per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso. • Il reato di Traffico di influenze illecite si configura qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente legale o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio –: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni (qualora si tratti di esercizio di attività giudiziarie o la remunerazione sia correlata al compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravate); il tutto a vantaggio o nell'interesse di INCHEM.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. assegnazione di bando per formazione a INCHEM, positiva conclusione di un'ispezione etc.), potrebbe essere conferito un incarico a consulenti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • i Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale. • Altra condotta sensibile potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio, al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • Il reato di Traffico di Influenze illecite si configura qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. <p>Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di INCHEM un compenso privo di adeguata giustificazione.</p>

<p>GESTIONE RAPPORTI PA E COMUNICAZIONE DATI</p> <p>GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E CERTIFICATI E DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate; – falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); – manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di INCHEM o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla Pubblica Amministrazione, anche se non appartenente alla Pubblica Amministrazione (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga e che abbiano rilievo fiscale e utilizzati per dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria); – utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<p>card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione.</p>
<p>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine d'influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni finalizzate all'accreditamento regionale). • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. <p>Ad esempio, la promessa o dazione di denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far concludere positivamente un'ispezione a cui INCHEM è sottoposta (ipotesi aggravata nel caso in cui la mediazione sia volta ad ottenere l'esito positivo delle verifiche cui è sottoposta la Società in presenza di irregolarità).</p>

<p>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore della società anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole a INCHEM. • Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell'autorizzazione. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle proprie funzioni/dei propri poteri (ipotesi aggravata: per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio); il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. Ad esempio, il denaro o altra utilità dato o promesso al mediatore come corrispettivo della mediazione illecita o come remunerazione diretta al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio potrebbe essere finalizzato ad agevolare il rilascio della concessione, autorizzazione e simili. • Soggetti di INCHEM potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici.
<p>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> – determinare o comunque favorire l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata), di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici locali, nazionali e/o comunitari, – presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti d'imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione, – corrompere funzionari pubblici nell'ambito del processo amministrativo di richiesta contributi per la formazione oppure in fase di controlli da parte dell'Ente erogatore; tale fattispecie è rilevante anche nel caso in cui derivi dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura anche qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale, – come remunerazione diretta al pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o

	<p>dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. Ad esempio, il denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far ottenere alla Società erogazioni di finanziamenti pubblici. Ricorre il reato anche nell'ipotesi in cui INCHEM abbia i requisiti per accedere al finanziamento mentre è aggravata in caso di assenza dei presupposti per la concessione del finanziamento.</p>
<p>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto. • INCHEM potrebbe assumere una persona segnalata da un mediatore o il mediatore stesso - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio – <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale, – come remunerazione del pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. • Concessione di erogazioni monetarie (incentivi, anticipi, premi) a personale dipendente legato alla PA, al fine di percepire da questa vantaggi indebiti.
<p>VENDITA DI SERVIZI (alla Pubblica Amministrazione o a società partecipate dalla PA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'intrattenimento di relazioni che comportano contatti diretti con pubblici amministratori potrebbe essere occasione di corruzione dell'Ente pubblico appaltante (si ricorda che il reato di corruzione si ritiene attuato anche con la semplice promessa di denaro o altra utilità) per la concessione alla Società di vantaggi indebiti. • Le attività di corruzione potrebbe avere il fine di: <ul style="list-style-type: none"> – acquisire informazioni riservate in relazione alle caratteristiche dell'appalto; – ottenere l'invito (o viceversa esclusione di potenziali competitor) alla partecipazione alla procedura (ristretta) oppure l'affidamento diretto del servizio; – influire sulla scelta della procedura di gara da seguire; – influire sulla nomina della commissione aggiudicatrice (es. per offerta economicamente più vantaggiosa); – influire sulla determinazione dei requisiti del bando a favore della Società e a discapito dei competitor; – etc. • La possibile condotta illecita potrebbe riguardare la dazione o promessa di danaro o altre utilità (es. assunzione di personale segnalato dalla committenza, assegnazione di incarichi professionali e acquisto di beni e servizi da fornitori legati alla committenza da rapporti d'interesse) a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio al fine d'influenzare la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società, quali, ad esempio, quelli sopra evidenziati. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa di denaro o altra utilità per le finalità sopra descritte. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale; – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. <p>Ad esempio, il denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'affidamento di opere o servizi pubblici. Ricorre il reato anche nell'ipotesi in cui vi siano i presupposti perché INCHEM possa aggiudicarsi l'appalto mentre è aggravata in assenza dei presupposti per l'aggiudicazione dell'appalto.</p> • Sussiste inoltre il rischio che soggetti appartenenti a INCHEM, sfruttando o vantando relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (reali o asserite), indebitamente ottengano la dazione o la promessa di denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio - ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.
<p>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri

	<p>nell'interesse o a vantaggio della società.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. • Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente offerti o promessi ad un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - omaggi, liberalità o sponsorizzazioni, per sé o per altri, <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi aggravata: per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio), <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.</p>
<p>EROGAZIONE DEI SERVIZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM danno o promettono denaro o altre utilità (es. assunzione di personale segnalato dalla committenza, assegnazione di incarichi professionali e acquisto di beni e servizi da fornitori legati alla committenza da rapporti d'interesse) a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio al fine d'influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla società stessa, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – ottenere l'affidamento diretto di un servizio; – influire sulla scelta della procedura di gara da seguire e dei requisiti, prima, e sui risultati dell'aggiudicazione della gara stessa, poi. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite potrebbe configurarsi qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale; – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.</p> <p>Per la specifica attività prestata da INCHEM, sussiste inoltre il rischio che soggetti stessi appartenenti alla società, sfruttando o vantando relazioni (reali o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente ottengano la dazione o la promessa di denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio - ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.</p> • Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, nell'interesse o a vantaggio di INCHEM - ad es. per ottenere la fidelizzazione del cliente -, potrebbe concorrere nei reati, commessi dal cliente, che al fine di ottenere contributi concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, per interventi di formazione presenti documenti, dichiarazioni o fatture non riferibili in modo veritiero alle prestazioni svolte.
<p>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere assegnati incarichi a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della Società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale. • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare conferimento di incarico di consulenza meramente fittizio al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora soggetti di INCHEM indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.</p>

	Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di INCHEM un compenso privo di adeguata giustificazione.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere acquistati beni o servizi da oggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati; • Riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni che operano nei confronti della PA, in nome e /o per conto della società, di compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere. • Soggetti di INCHEM potrebbero dare o promettere la fornitura di beni o di servizi a soggetti segnalati da mediatori terzi - che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio –: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di INCHEM. • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di incarico o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrapprezzo (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.
CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.). • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta ad ottenere il corrispettivo per la mediazione illecita, a favore di clienti, verso un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di cui soggetti di INCHEM sfruttano o vantano la conoscenza (es. emissione di fattura per operazione inesistente o a prezzi superiori a quelli effettivamente praticati/di mercato).
CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità", finalizzato alla corruzione, direttamente a pubblico ufficiale o a soggetto da lui indicato o a soggetto incaricato di consegnare tali somme al pubblico ufficiale da corrompere) e verso altri soggetti privati. • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro ad un mediatore che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di INCHEM.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori. • Il processo è da ritenersi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro a mediatori che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di INCHEM.
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione, diretta o tramite terzi, di organi tributari amministrativi o giurisdizionali al fine di evitare sanzioni o provvedimenti pregiudizievoli per la società. Ad esempio, il Direttore Amministrativo in caso di ispezioni/verifiche da parte di organismi di controllo pubblici, produce fraudolentemente documentazione falsa al fine di evitare multe, sanzioni, revocche, etc. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Truffa ai danni dello Stato in relazione a calcolo scorretto e/o mancato versamento delle imposte.
GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.) nell'interesse o a vantaggio di INCHEM.

	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto sopra vale anche nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> – l’offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona; – l’offerta o la promessa indebita derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di pubblico ufficiale, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute. • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. • Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente promessi o dati a un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – benefici o utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest’ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri il tutto a vantaggio o nell’interesse di INCHEM.
--	--

1.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, in particolare:
 - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – COMPORTAMENTI CON ENTI PRIVATI
 - COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231
 - i rispettivi flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.

2. I REATI SOCIETARI

2.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nella **Descrizione dei reati 231**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie ritenute applicabili a INCHEM.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno¹).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

¹ Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D. Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato

consapevolmente, in qualsiasi modo. In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. Individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc).

Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:

- gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni;
- assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Inoltre, nel concetto di "altra utilità" viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o

immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, grado professionale in ufficio e altri beni di valore.

2. Identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro":

- processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
- rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<p>GESTIONE SOCIETARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci; – un Consigliere Delegato potrebbe chiedere alla funzione commerciale di alterare la previsione di fatturato affinché non risulti superata la soglia prevista per la segnalazione di fondati indizi di crisi da parte del Collegio Sindacale; – occultamento di documenti destinati al Collegio sindacale e/o alla Società di Revisione per effetto della mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di un adeguato assetto organizzativo • Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento: <ul style="list-style-type: none"> – restituzione dei conferimenti ai soci: perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente; – liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto. • Distribuzione di somme destinate a costituire riserva ex lege a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi" composte in realtà da valore di capitale sociale, al fine di imputare maggiori utili ai soci. • Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> – acquisto di azioni non interamente liberate oppure acquisto di azioni proprie non rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (buy back); – operazioni di leverage buy-out che prevedano ad esempio la costituzione di società interposte NewCo al solo fine di aggirare i divieti di sottoscrizione di azioni proprie; – assistenza finanziaria per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie; – sottoscrizione di quote sociali attraverso l'utilizzo di fondi indisponibili; – sottoscrizione di azioni della società madre (holding) con l'utilizzo di riserve della società figlia, al fine di favorire la prima ma ledendo le riserve della seconda. • Riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli Amministratori, cagionando un danno ai creditori. • Distribuzione, anche parziale, da parte dei liquidatori della quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti. • Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio, un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell'Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società. • Promessa, da parte dell'amministratore della società al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni che danneggiano la società concorrente. • Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate;

	<ul style="list-style-type: none"> - falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); - manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di INCHEM o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla PA, anche se non appartenente alla PA (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.); - utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA. <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> - esposizione di poste di bilancio inesistenti, volte a modificare in modo opportunistico eventuali utili o perdite di INCHEM; - rapporti di falsa fatturazione con le società appartenenti al Gruppo per la compensazione di crediti/debiti infragruppo a bilancio, - reati commessi da una società controllata appartenente al Gruppo (es. presentazione di dati di bilancio palesemente gonfiati per compensare la cessione del credito sulle imposte da consolidamento) nell'interesse o vantaggio di INCHEM; - allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo.
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. • Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità: <ul style="list-style-type: none"> - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l'iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati; - omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l'occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa. <p>Tipici esempi possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Amministratore Delegato ignora l'indicazione del Responsabile Amministrazione o del consulente esterno circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale; - l'Amministratore Delegato o il consulente esterno decide di omettere nell'esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge; - gli amministratori, con l'intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento.

In merito al reato di corruzione tra privati le attività rilevanti vanno ricercate:

- nelle relazioni con soggetti appartenenti a società o consorzi, rispetto ai quali INCHEM potrebbe ricavare un vantaggio;
- processi strumentali alla corruzione.

VENDITA (a società private e partecipate dalla PA)	<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie di corruzione tra privati consiste nel dare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro o altri vantaggi a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. • Ad esempio, il funzionario commerciale di INCHEM potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità al funzionario acquisti del cliente affinché, in violazione degli obblighi del suo ufficio o del dovere di fedeltà verso la propria azienda, scelga la propria società come fornitore; in alternativa, acquisendo informazioni riservate sui prezzi praticati dalla concorrenza rivelati dal funzionario acquisti in cambio di denaro o altra utilità, il funzionario commerciale acquisisce la commessa al medesimo prezzo praticato dai concorrenti o a prezzo anche più basso. Perché si configuri tale fattispecie di reato non è necessario che l'azienda del
---	--

	<p>funzionario corrotto sia danneggiata (ad esempio a seguito del sovraccarico sul prezzo della somma o del corso dell'utilità data o promessa al funzionario corrotto).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugualmente, un soggetto di INCHEM potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad un'impresa concorrente affinché, in violazione degli obblighi del proprio ufficio o del dovere di fedeltà verso la propria impresa, ignori un'opportunità commerciale a favore di INCHEM.
EROGAZIONE DEI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenti di INCHEM ricevono o accettano la promessa di denaro o altra utilità per: <ul style="list-style-type: none"> – redigere, in violazione dei doveri degli obblighi inerenti al loro ufficio, una Valutazione dei Rischi carente o che comporti meno oneri per la società cliente; il tutto per fidelizzare i clienti oppure per ridurre i tempi necessari per lo svolgimento della consulenza, con possibilità di conseguire maggiori profitti.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Promessa, offerta o conferimento di incarico a consulenti esterni segnalati dal soggetto privato corrotto o a lui legati affinché quest'ultimo compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Ad esempio, INCHEM potrebbe conferire un incarico a un consulente indicato dal funzionario privato corrotto, e ciò a fronte di atti od omissioni di quest'ultimo, che violino i suddetti obblighi di fedeltà e producano un vantaggio per INCHEM. • Altra condotta sensibili potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio, o sovrappiù (vale a dire maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere), al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • Infine, i professionisti esterni stessi potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione.
OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione, l'offerta o la promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute.
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o dazione – anche per interposta persona - di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori dei sistemi di gestione (sicurezza, ambiente, etc.) al fine di non evidenziare Non Conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo del certificato alla società. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e assunzione, anche la semplice offerta o promessa di assunzione, a condizioni favorevoli di un soggetto, ancora alle dipendenze di un'altra impresa, che ricopre un ruolo sufficientemente apicale o in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, etc.), in cambio di tali informazioni, anche senza creare documento alla società di provenienza. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione dell'organo/soggetto a cui è stata affidata la Revisione Legale sul bilancio, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010.
CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati la PA (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità" al soggetto corrotto o a persona da lui indicata).
CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.).
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • L'Amministratore delegato della società, o un suo incaricato, promette o dà una tangente al dirigente responsabile delle vendite di una società fornitrice per ottenere particolari sconti nell'acquisto di un bene o servizio. • A fronte del compimento o dell'omissione, da parte di un soggetto privato, di atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, potrebbe essere commissionata la fornitura di beni o servizi a soggetti od aziende segnalate dal funzionario corrotto. • In cambio di denaro o altra utilità INCHEM potrebbe richiedere al fornitore o ad un suo dipendente l'esecuzione di una prestazione diversa o ulteriore rispetto a quella dovuta o consentita (es. superamento dei limiti soglia imposti in un determinato trasporto) in violazione degli obblighi imposti dal proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. • Un funzionario di INCHEM, anche per interposta persona, sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, o ne accetta la promessa, da parte di un fornitore affinché lo stesso fornitore riceva benefici, in violazione delle policy aziendali, tutto ciò comunque a vantaggio di INCHEM. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per ottenere scontistiche particolari od offerte ribassate negli acquisti, a fronte di risparmio su

	<p>adempimenti o attività previste da norme vigenti (es. minori costi derivanti da risparmi su presidi antinfortunistici o ambientali da parte del fornitore).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di fornitura o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrapprezzo (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	<ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. • Offerta, promessa o dazione - anche per interposta persona - di denaro od altra utilità non dovuti, da parte di un soggetto di INCHEM, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.
RIMBORSI SPESE, SPESE DI RAPPRESENTANZA	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato, finalizzata alla corruzione, vale a dire a fronte del compimento od omissione da parte di soggetto privato di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute. • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati.

2.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231
 - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. Tipologia di reati

Il 25 agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (D. Lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- 3) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è

voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- alle attività di sorveglianza sanitaria
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti

nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008: "L'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Pertanto, qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno** e **Riesame della Direzione**.

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".

3.2. I processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sono le seguenti:

Processo

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DELLA SEDE	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme
PROFILI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA NEI SERVIZI EROGATI	<p>antifortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antifortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> - a fronte del verificarsi di lesioni gravi a personale Inchem, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; - il Datore di lavoro e il RSPP non individuano correttamente e compiutamente i rischi presenti negli ambienti di lavoro, inclusi i cantieri, e non assicurano di conseguenza la disponibilità degli adeguati presidi; - mancata verifica nell'acquisto di beni (es. attrezzature) della conformità del bene acquistato o del contesto in cui il bene è inserito prima che questo sia utilizzato; - a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Datore di Lavoro potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione; - il Datore di lavoro o il Delegato funzionale, pur adottando tutte le misure di prevenzione e sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (forme di protezione oggettiva), non attivano i meccanismi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva); - il Delegato funzionale, i Dirigenti, qualora identificati, e/o i Preposti potrebbero dar luogo ad una organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, assenza di riposo compensativo, etc.) tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene; - i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza operativa; - il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale, nei casi di lavoratori in trasferta o in distacco, potrebbe non valutare adeguatamente i rischi connessi al luogo della trasferta o del distacco e/o il contesto in cui gli stessi si svolgono (ivi comprese le eventuali condizioni geopolitiche dello stesso) e/o potrebbe non fornire al soggetto in trasferta o in distacco adeguate informazioni e istruzioni per la gestione dei suddetti rischi; - il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale potrebbe non adottare misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore in trasferta (es. viaggio di lunga percorrenza e concentrazione delle attività di lavoro per ottimizzare i tempi di trasferta e razionalizzare i costi); - mancata segnalazione di situazioni non conformi, volutamente tollerate. • Con riferimento ai <u>servizi erogati a favore dei clienti</u>, le possibili condotte illecite suscettibili di integrare le fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - la Società, in forza del contratto di consulenza con cui le viene demandato un contributo nello svolgimento dell'analisi dei rischi (in qualità di RSPP o di consulente esterno), omette di segnalare fattori di rischio al Datore di Lavoro e da tale circostanza deriva un infortunio ad un dipendente del cliente; - la Società, quale consulente esterno incaricato dal cliente di assisterlo nell'elaborazione dell'attestazione della conformità CE di macchinari ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e nell'elaborazione dei relativi manuali d'uso e manutenzione, omette di segnalare carenze o pericoli insiti nelle diverse modalità di utilizzo, e da ciò deriva un infortunio al dipendente del cliente. <p>L'interesse o il vantaggio di INCHEM, in entrambe le ipotesi descritte, può consistere nella fidelizzazione del cliente (a cui, per es. non vengono segnalati rischi che comportino spese ulteriori), oppure nella riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento della consulenza, con possibilità di conseguire maggiori profitti.</p>

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo preventivo 231
 - le procedure preventive facenti parte del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

A completamento del Modello sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza;
- Sistema Sanzionatorio

4. REATI AMBIENTALI

4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 D.Lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 D.Lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c)).

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.
Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p.)

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Appiccicare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001. Infine, con riferimento ai reati introdotti il 29 maggio 2015 con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (c.d. Ecoreati) si segnala che è presupposto 231 anche l'art. **452-quinquies del c.p "Delitti colposi contro l'ambiente"**.

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis Inquinamento Ambientale** (di cui si riporta di seguito la descrizione) per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e

discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzate od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008).

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

4.2 I processi a rischio

I processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
Governo della salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale della sede Profili inerenti la tutela ambientale nei servizi erogati	Violazione della normativa ambientale riferita ai reati di cui sopra, anche in concorso con terzi e nell'interesse o con vantaggio della Società. Concorso in attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti anche in parte pericolosi in assenza di autorizzazione.

4.3 Elementi di presidio

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Codice Etico (**Allegato 5**), in particolare:
 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
 - Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

5. I REATI IN TEAM DI RICICLAGGIO

5.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D. Lgs. 231/2001 con il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il tutto limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a INCHEM.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n.186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nell'art 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nella parte Descrizione dei reati 231.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

5.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SOCIETARIA	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none">• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l'utilizzo del sistema finanziario infragruppo.• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite la vendita di beni o servizi a società controllate ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile; il risparmio di imposta che si genererebbe, in tale ipotesi, in capo a INCHEM potrebbe portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrappagate; in tali casi si genera infatti in capo alla società un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo a INCHEM può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla Società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); non si può infatti escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.• Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute che, se restituite alla Società, possono configurare il reato di autoriciclaggio, oppure essere utilizzate dalla stessa in attività di corruzione.
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON), compreso accreditamento	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di auto riciclaggio, rilevano le condotte di corruzione che permettono alla Società un risparmio di spesa; il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurare il predetto reato.
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di auto riciclaggio, presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di auto riciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali

	<p>casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario.</p>
CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). • La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui). • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). • La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il "prezzo" per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio. • Inoltre, può costituire reato presupposto per l'auto riciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio. • Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità -il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio. Inoltre, non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" con "concreto ostacolo" previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio ha rilevanza ogni delitto non colposo posto in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi a vantaggio della Società e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" con "concreto ostacolo" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. • Ad esempio, il delitto di autoriciclaggio può essere contestato a seguito del compimento di reati "non colposi" in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. rimozione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro - art. 437 del c.p.) e successivo utilizzo - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa - dei proventi derivanti (anche sotto forma di risparmio di spesa) da tali reati.
SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità - il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio. Inoltre, non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" con "concreto ostacolo" previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.

5.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico), in particolare:

- COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231)
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza .

6. I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia

interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Data l'afferenza all'area "gestione sistemi informatici", viene trattato in questo paragrafo anche il reato di Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art.171-bis L.22/04/1941, n. 633), rientrante nella categoria dei reati in tema di diritto d'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art. 171-bis L.22/04/1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E LICENZE SOFTWARE GESTIONE PRIVACY	<ul style="list-style-type: none">• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L'accesso abusivo può essere :<ul style="list-style-type: none">➢ verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)➢ al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)➢ al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)• Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).• Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).• Danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:<ul style="list-style-type: none">➢ Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).➢ Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).➢ Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).• Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).• Corruzione del consulente informatico. Promessa o dazione di denaro o di altra utilità al consulente affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari della società del corruttore, e con un documento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave.

6.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

7.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce allo specifico reato previsto dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001, ovvero:

Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

7.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none">Induzione da parte di personale di INCHEM verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio di INCHEM stesso. Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente a INCHEM.

7.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – COMPORTAMENTI CON ENTI PRIVATI
 - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
 - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001 L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

8.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
MARKETING	<ul style="list-style-type: none">• L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto.• Utilizzo abusivo di immagini (es. prodotte da fotografo professionista), video o brani musicali protetti da diritto d'autore, senza corrispondere quanto dovuto alla SIAE.• Riproduzione abusiva per trarne profitto, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Un esempio applicabile è l'utilizzo di motivi musicali in video promozionali o di immagini, in violazione dei relativi diritti d'autore.

8.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

9. DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Alterazione di segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
MARKETING	<ul style="list-style-type: none">L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto.

9.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile

- il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
- i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

10. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

10.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque ad uso non personale e a fini di lucro (tra le altre condotte):

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 quater L. 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 quinquies L. 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
- in violazione dell'art. 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche [...] un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171

l. 22.4.1941 n. 633) – in via residuale, chiunque senza averne diritto:

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,

condotte poste in essere in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio file sharing). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

10.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, LICENZE SOFTWARE E PRIVACY	<ul style="list-style-type: none">• Duplicazione abusiva per trarne profitto di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
GESTIONE DEL MATERIALE DIDATTICO (EROGAZIONE DEI SERVIZI)	<ul style="list-style-type: none">• Art.171-bis L. n. 633/1941 – Norma a tutela di banche dati di terzi (esempio di illecito sanzionabile: riutilizzo di banca dati di terzi a scopi commerciali);• Art.171-ter L. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione (...) di opere dell'ingegno (ad esempio, pubblicazione di contributi scientifici/didattici contro la volontà dell'autore del contributo);• Art. 171 co. 3 L. n. 633/1941 - Norma generale di tutela dell'opera dell'ingegno (esempi di illeciti sanzionabili: vendita di un'opera non destinata alla pubblicazione, vendita di opera con usurpazione della paternità della stessa, vendita di un'opera a cui sono state apportate modifiche arbitrarie, in ogni caso con offesa all'onore o alla reputazione dell'autore).

10.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:

- COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismi di Vigilanza (**Allegato 6**).

11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare (Articolo 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

11.2. I processi a rischio

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none">• Assunzione o comunque utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

11.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - **COMPORTEMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE**
 - Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo (**Allegato 6**)
- i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (Allegato 6).

12. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

12.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte."

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6)

Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle

diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si

associano allo scopo di commettere più delitti” e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

12.2. I processi a rischio

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (società del gruppo di appartenenza, fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo delle relazioni intercompany e del sistema finanziario del gruppo di appartenenza per finanziare l'associazione criminale; - l'abuso delle posizioni dirigenziali ricoperte all'interno di altre società facenti parte del gruppo di appartenenza; - utilizzo di strutture di altre società del gruppo di appartenenza per offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone –, allo scopo di commettere reati (es. frodi sportive) da cui derivino profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. • In particolare, soggetti di INCHEM potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti di associazioni o società sportive destinatarie di sponsorizzazione al fine di alterare l'esito di competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio).
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali ulteriori accordi preordinati alla falsa fatturazione da parte del fornitore/consulente con conseguente risparmio di imposta per INCHEM. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di

	<p>almeno tre persone – allo scopo di acquisire la gestione o ottenere il controllo di concessioni, autorizzazioni o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (clienti, società del gruppo di appartenenza, consulenti, rappresentanti della P.A., etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione o alla vendita fittizia di beni o servizi. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante l'utilizzo del sistema finanziario della società per finanziare l'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere, qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare

	<p>profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere, qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della P.A., consulenti, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati di corruzione, sia pubblica che privata, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio, reati ambientali, reati di salute e sicurezza sul lavoro, etc.). A titolo esemplificativo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soggetti appartenenti a INCHEM potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> - anche a seguito di promessa o dazione di denaro o altra utilità, accordarsi con un ispettore, pubblico o privato, ed un consulente esterno che assiste l'azienda durante le attività di controllo affinché siano "pilotati" – anche con artifici e raggiri – gli esiti di ispezioni presso INCHEM a favore della stessa Società (attraverso, ad esempio, la preventiva comunicazione del giorno, oggetto e generalità del personale ispettivo e degli aspetti oggetto di verifica) o a favore di terzi fornitori (ad esempio, fornitore affidatario dello smaltimento dei rifiuti per conto della società che avvenisse con modalità irregolari), il tutto con conseguenti vantaggi patrimoniali derivanti dall'attività illecita (es. traffico illecito di rifiuti pericolosi); - porre in essere in collaborazione con altri soggetti esterni (es. laboratorio di analisi esterno, etc.) più atti esecutivi al fine di far apparire, anche mediante artifici e raggiri, solo formalmente rispettate le procedure di gestione delle attività nel rispetto della norma vigente (ad es. tramite l'alterazione di risultati per dimostrare il rispetto dei parametri ambientali imposti dalla legge o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo informazioni dovute per legge). • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di INCHEM potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (clienti, società del gruppo di appartenenza, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione o alla vendita fittizia di beni o servizi. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

12.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti generali contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**) in particolare:
 - o **COMPORAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)**
 - o **COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – COMPORAMENTI CON ENTI PRIVATI**

- COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo preventivo (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

13. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

13.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinques del D. Lgs. 231/2001).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Descrizione dei reati 231**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica

o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di

denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

13.2. I processi a rischio

Di seguito vengono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso ad appaltatori o a subappaltatori che utilizzano o impiegano manodopera (particolarmente a rischio i fornitori di servizi che utilizzano soggetti non specializzati quali ad esempio servizi di pulizia, facchinaggio, magazzinaggio, mensa, riparazioni semplici, piccoli lavori edili) – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile; - con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; - violando norme in materia di sicurezze e igiene nei luoghi di lavoro; - sottoponendo i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE EROGAZIONE DEI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo, assunzione o impiego di manodopera – anche mediante attività di intermediazione di altri (es. attraverso società di somministrazione) o attraverso contratti di appalto o subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile alla Società; - con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; - violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> • Rifornimento, detenzione, distribuzione, diffusione, anche per via telematica, e cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.

13.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti generali contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**) in particolare:
 - o COMPORTAMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo preventivo (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6**).

14. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

14.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Reati 231.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

14.2. Le attività a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffusione e utilizzo massivo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a INCHEM (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc., di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba.

14.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

15. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

15.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Descrizione dei Reati 231**.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a INCHEM.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
- **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
Tale fattispecie punisce chiunque:
(Co. 1)
 - eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
 - organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
 - eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
 - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;

- organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis)

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

15.2. Le attività a rischio

Di seguito vendono indicati i processi di INCHEM più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI, SPONSORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini del reato di frode in competizioni sportive possono risultare sensibili le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali INCHEM può acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o nella visibilità del proprio marchio. Ad esempio, soggetti di INCHEM potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio al/ai componenti di un'associazione sportiva o società sportiva destinataria della sponsorizzazione, al fine di ottenere un risultato diverso nella/nelle competizione/i sportiva/e organizzata/e da enti riconosciuti dallo Stato a cui quest'ultima partecipa, a vantaggio di INCHEM (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio).

15.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO.

16. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

16.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 "Inosservanza delle sanzioni interdittive" del D.Lgs. 231/2001.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 d.lgs. n. 231/2001)

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, prevede l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del d.lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. E', inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo (eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

16.2. Elementi di prevenzione

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento (**Allegato 7**),
- Flussi informativi verso OdV (**Allegato 8**).

La Società, inoltre, ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

1. preventiva individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
2. attribuzione al responsabile di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
 - o comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
 - o trasmettere alla Direzione report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.